REGOLAMENTO (CEE) N. 3631/90 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1990

che fissa, per il 1991, i contingenti di latte e di prodotti lattiero-caseari applicabili alle importazioni in Spagna in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli in provenienza dai paesi terzi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 77 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Spagna può applicare, fino al 31 dicembre 1995, restrizioni quantitative all'importazione dai paesi terzi; che tali restrizioni riguardano i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 609/86 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 [4], ha fissato i contingenti iniziali espressi in volume per ciascuno dei prodotti o gruppo di prodotti lattiero-caseari; che secondo l'articolo 1, paragrafo 3, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 491/86, il ritmo minimo di aumento annuo dei contingenti è fissato tenendo conto delle correnti di scambio per taluni paesi terzi e dello stato di avanzamento dei negoziati bilaterali per altri paesi terzi; che per alcuni paesi terzi è pertanto preferibile, data la situazione attuale, lasciare invariati i quantitativi importabili in Spagna e, per la Svizzera, adeguare i medesimi secondo le regole applicabili alle importazioni spagnole provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare la domanda di autorizzazione d'importazione al deposito di una cauzione cui si applicano le norme del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 [6];

considerando che è opportuno disporre che la Spagna tenga la Commissione informata sull'applicazione del contingente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3116/90 del Consiglio, del 15 ottobre 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune nonché del regolamento (CEE) n. 2915/79 che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [7], ha modificato alcuni codici NC e che occorre pertanto tener conto di tali modifiche nel testo del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel 1991, i contingenti dei prodotti che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 491/86, applicabili all'importazione in Spagna dai paesi terzi, sono fissati come segue:

— codici NC 0401 e 0403 10 22, 0403 10 23, 0403 10 24, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39 e inoltre 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, non concentrati e 0404 10 91 e 0404 90: 435 t;

— codice NC 0405: 180 t.

2. I contingenti applicabili nel 1991 ai prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 491/86 del codice NC 0406, ad esclusione, per quanto riguarda le importazioni dalla Svizzera, dei formaggi Emmental di cui al codice NC 0406 90 13, Gruyère di cui al codice NC ex 0406 90 15, sono fissati a 3 918 t.

Articolo 2

1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione del quantitativo disponibile tra i richiedenti.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione cui si applica il disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85.

L'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 20 del suddetto regolamento, è che le importazioni siano effettuate.

[1] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 33.
[4] GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
[5] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
[6] GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.
[7] GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 1.

Articolo 3

1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

2. Esse trasmettono, al più tardi il 15 di ogni mese, le seguenti informazioni in merito a ciascuno dei prodotti per i quali sono state rilasciate, nel mese precedente, le autorizzazioni d'importazione :

— i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate ;

— i quantitativi che sono stati effettivamente importati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione